Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il cliente, con ricorso del 15 ottobre 2025 espone quanto segue:

- in data 19/10/2022 rilasciava – unitamente ai genitori cointestatari del ricorso - garanzia fideiussoria per il finanziamento di € 91.000 a favore di una SNC di cui sono soci il ricorrente principale e la sig.ra CD (estranea al presente ricorso);
- ripromettendosi di cercare una banca che concedesse il finanziamento alla società e che al contempo escludesse i suoi genitori come garanti, in data 10/12/2024 otteneva un finanziamento presso altro istituto di credito, con sottoscrizione di altra fideiussione per un importo di € 50.000,00;
- in seguito, richiedeva alla banca convenuta la liberatoria della fideiussione estinta e rilasciata dai ricorrenti;
- in data 29/08/2025, la banca rilasciava liberatoria menzionando la clausola di reviviscenza;
- contestava pertanto il contenuto della citata liberatoria e chiedeva l'emissione di un'altra liberatoria che non menzionasse la clausola di reviviscenza;
- ritiene, invero, che la clausola in questione sia abusiva e contraria ai principi di buona fede e correttezza, estendendosi oltre il proprio scopo di garanzia e rendendo l'obbligazione del fideiussore potenzialmente illimitata nel tempo;
- il finanziamento garantito è stato estinto in data 10/12/2024 con la surroga ed il subentro di un'altra banca, che ha liquidato la fideiussione e l'ha sostituita emettendo un'altra fideiussione;
- gli eventuali effetti negativi per la banca sarebbero insussistenti, considerato che, in prima istanza verrebbe escussa la banca subentrante per un'eventuale azione revocatoria fallimentare;

- se dovesse attribuirsi efficacia alla clausola di reviviscenza i fideiussori della società resterebbero obbligati finanziariamente a vita per una società che risulta estinta dal 05/05/2025;
- anche la Banca d'Italia aveva statuito che lo schema predisposto dall'ABI nel 2003 contenesse disposizioni in contrasto con la legge.

Chiede, pertanto, che l'Arbitro intervenga presso l'intermediario perché emetta un'altra liberatoria emendata dalla clausola di reviviscenza.

L'intermediario afferma quanto segue:

- la questione sollevata dal cliente riguarda una fideiussione sottoscritta in data 19/10/2022 a garanzia di un finanziamento chirografario, per un importo di € 70.000,00 e della durata originaria di 60 mesi, finanziamento estinto anticipatamente in data 10/12/2024;
- su richiesta del cliente, la banca rilasciava una dichiarazione liberatoria in cui affermava di non vantare più alcun credito nei confronti dello stesso, quale terzo garante del già menzionato finanziamento;
- il cliente riscontrava la suddetta comunicazione chiedendo di integrare la dichiarazione liberatoria con i nominativi dei genitori/cointestatari e di eliminare la clausola di reviviscenza;
- in data 12/09/2025, il funzionario della filiale trasmetteva due distinte dichiarazioni liberatorie contenenti anch'esse la dicitura contestata, in quanto corrispondente alla clausola di reviviscenza contenuta nel contratto di fideiussione e ritenuta legittima dalla banca;
- non vi è stata alcuna liquidazione della fideiussione, né alcuna surroga del finanziamento: è stato invece ottenuto un altro finanziamento il cui importo è servito anche per estinguere il finanziamento concesso dalla banca convenuta;
- la clausola contestata si riferisce alle somme incassate dalla banca che, in caso di invalidità o revoca dei pagamenti effettuati dal debitore principale, sarebbe tenuta a restituire e ciò non ha nulla a che fare con la concessione del nuovo finanziamento;
- più volte la giurisprudenza ha ravvisato la piena validità della clausola di reviviscenza;
- il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 aveva ad oggetto fideiussioni omnibus stipulate sulla base di un'intesa anticoncorrenziale preesistente alla data del citato provvedimento (2 maggio 2005);
- la fideiussione di cui si controverte è stata rilasciata a supporto di un'obbligazione ben determinata e ha natura di garanzia specifica e, pertanto, il detto provvedimento non può trovare applicazione;
- l'ABF ha più volte ribadito che la nullità delle fideiussioni omnibus non può essere automaticamente estesa alle fideiussioni accessorie ad obbligazioni specifiche;
- in ogni caso, la clausola di reviviscenza non è stata dichiarata illecita *tout court*, ma solo ove collegata ad un'eventuale intesa illecita "a monte" tra le banche.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene alla validità della clausola di reviviscenza contenuta in un contratto di fideiussione.

In via preliminare, deve osservarsi che la domanda, per come formulata, sembrerebbe volta ad ottenere una pronuncia costitutiva dell'Arbitro; infatti, nel ricorso si chiede l'eliminazione della clausola di reviviscenza e l'emissione di una liberatoria che non contenga tale clausola.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto è costante l'orientamento dei Collegi ABF, i quali, in applicazione delle Disposizioni ABF, non ritengono che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque ad emettere una condanna ad un facere infungibile - rientri nella propria competenza.
Tuttavia, in virtù del margine di interpretazione della domanda di cui dispone e tenuto conto delle contestazioni contenute nel ricorso, il Collegio può ritenere che possa valutarsi il *petitum* in termini di accertamento della nullità parziale della fideiussione contenente la detta clausola, in quanto contrastante con la normativa antitrust e con il provvedimento del 2005 di Banca d'Italia.
Pertanto, il Collegio procede all'esame del merito.
I ricorrenti hanno sottoscritto in data 19/10/2022 una fideiussione a favore dell'intermediario a garanzia dell'adempimento di un finanziamento chirografario concesso ad una società in nome collettivo, di cui risulta essere socio il ricorrente principale.
È in atti la fideiussione in cui si fa espresso riferimento alla sopra citata linea di credito concessa dalla banca, nonché all'importo massimo garantito di € 91.000,00.
Vi si può leggere, tuttavia, alla clausola di cui al comma 3 dell'art. 1, l'impegno del fideiussore a garantire anche *"le obbligazioni assunte dal debitore principale in relazione ad eventuali rinnovi o proroghe dell'Operazione, nonché eventuali variazioni di importo o modalità di utilizzo*".
Il contenuto della fideiussione rivela dunque la natura *omnibus* della garanzia.
Ebbene, il cliente sembrerebbe contestare la nullità parziale della fideiussione, con specifico riferimento alla clausola di reviviscenza di cui all'art. 1, comma 4, per:

- contrarietà ai principi di buona fede e correttezza, in quanto tale clausola estenderebbe eccessivamente lo scopo della garanzia, rendendo potenzialmente illimitata nel tempo l'obbligazione fideiussoria;
- la contrarietà della citata clausola alla normativa sulla concorrenza (legge n. 287/1990), come statuito dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005.

Come noto, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, la Banca d'Italia ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per i contratti di fideiussione *omnibus* contengono disposizioni che, se applicate in modo uniforme, integrano una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 (intesa anticoncorrenziale).
Gli articoli contenuti nella fideiussione sottoscritta dal cliente e contestati nel ricorso hanno formulazione sostanzialmente coincidente con quella degli articoli dello schema ABI esaminato dalla Banca d'Italia.
Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 14555/2020, dopo aver preliminarmente osservato che "*lo schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI ha costituito un'intesa anticoncorrenziale diretta a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali, risultando così contrario all'art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990",* ha affermato la nullità parziale delle clausole in esame tra cui anche la clausola di reviviscenza (oggetto della presente controversia), in applicazione del principio di conservazione del contratto. Come noto, la tesi della nullità parziale ha trovato successivo riscontro anche nella pronuncia n. 41994/2021 delle SS.UU. della Cassazione.
Vi è però che il Collegio di Coordinamento, con successiva decisione n. 16511/2022, in merito alla contestazione di nullità parziale di un contratto di fideiussione *omnibus* che, pur riportando clausole coincidenti con quelle esaminate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, era stato stipulato successivamente a tale provvedimento, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 2 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall'ABI – di cui la Banca d'Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 - non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle.*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infatti, il Provvedimento sopra indicato non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni, quale quella oggetto della presente controversia, sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso". Il Collegio di Coordinamento ha quindi precisato che in assenza di "*seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta*".

Nel caso di specie, la fideiussione è stata stipulata nel 2022, dunque a distanza di molti anni dall'accertamento condotto nel 2005, sì che non può darsi per automaticamente sussistente la violazione prospettata. Né vi è stata dimostrazione da parte del ricorrente che, nel momento in cui la garanzia veniva rilasciata, il mercato presentava caratteristiche di restrizione della concorrenza analoghe a quelle accertate dalla Banca d'Italia all'epoca del provvedimento citato; invero nel caso di specie, anche dato il tenore della domanda, non è stata prodotta alcuna evidenza a supporto della pretesa violazione della normativa sulla concorrenza.

Ne segue l'infondatezza delle censure proposte.

La nullità della clausola non può, infine, esaminarsi sotto il profilo della vessatorietà perché la disciplina del consumatore (d.lgs. n. 206/2005) è esclusa dalla qualifica di non consumatore del ricorrente principale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE